A.C. 3120

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026

Memoria trasmessa da ASSOCOMPARA – Associazione Italiana Comparatori Online

alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Camera dei deputati

3 novembre 2026

****

Assocompara ringrazia la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati per l'opportunità di fornire un contributo scritto ai lavori parlamentari nell'ambito dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 (A.C. 3120), con particolare riferimento alle misure volte a rafforzare la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

****

PREMESSA: IL RUOLO DI ASSOCOMPARA E LA CONCORRENZA NEI MERCATI ENERGETICI

Assocompara – Associazione Italiana Comparatori Online – rappresenta i principali operatori dei servizi di comparazione attivi in Italia, tra cui quelli specializzati nel confronto delle offerte di energia elettrica e gas naturale rivolte ai clienti domestici e alle imprese.

L'Associazione promuove lo sviluppo di un mercato fondato sulla trasparenza, sulla correttezza delle pratiche commerciali e sulla libertà di scelta dei consumatori, valorizzando il ruolo della comparazione online quale strumento di accesso alle offerte e di stimolo alla concorrenza. I comparatori consentono infatti ai cittadini di confrontare le condizioni disponibili sul mercato, individuare le soluzioni più convenienti ed essere accompagnati nelle procedure di sottoscrizione e cambio fornitore.

I portali degli associati generano complessivamente oltre **30 milioni di visite mensili**. Nel solo settore energetico, gli operatori associati Abbassalebollette.it, Facile.it, Segugio.it, SOStariffe.it e Switcho analizzano oltre **100.000 bollette ogni mese** e assistono più di **250.000 utenti** attraverso i propri canali digitali e telefonici.

L'attività dei comparatori associati è orientata alla tutela dell'interesse del consumatore finale, attraverso un servizio di consulenza e confronto volto a individuare le soluzioni effettivamente più vantaggiose rispetto alle condizioni di fornitura esistenti. Tale principio si traduce anche nella trasparenza delle informazioni rese agli utenti: qualora dall'analisi delle

offerte non emergano concrete opportunità di risparmio, i sistemi informativi lo segnalano espressamente e gli operatori dei servizi di assistenza telefonica sono tenuti a comunicarlo con chiarezza, senza incentivare cambi di fornitore privi di un effettivo beneficio economico.

A garanzia della correttezza delle attività svolte, Assocompara promuove inoltre strumenti di autoregolamentazione e verifica attraverso cicli di mystery call affidati a una società terza indipendente, finalizzati a monitorare il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e professionalità nell'operato degli associati. Tali iniziative testimoniano l'impegno del settore a rafforzare la fiducia dei consumatori e a promuovere standard elevati di qualità dei servizi di comparazione e intermediazione.

La liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale ha ampliato le opportunità di scelta dei consumatori e favorito lo sviluppo di una pluralità di operatori, offerte e canali commerciali. Tuttavia, affinché tale apertura si traduca in benefici concreti, è necessario che i consumatori siano effettivamente nelle condizioni di conoscere e confrontare le offerte disponibili, individuando con chiarezza i soggetti con i quali entrano in relazione.

La trasparenza delle informazioni e la riconoscibilità degli operatori rappresentano elementi essenziali per il corretto funzionamento della concorrenza. La possibilità di identificare i soggetti coinvolti nella commercializzazione delle offerte favorisce infatti scelte più consapevoli, rafforza la fiducia dei consumatori e contribuisce a garantire condizioni di mercato corrette e trasparenti.

In questo contesto, i comparatori online svolgono un ruolo significativo nel ridurre le asimmetrie informative tra venditori e clienti finali, rendendo più accessibili le opportunità offerte dal mercato libero. La crescente articolazione delle reti commerciali rende tuttavia necessario assicurare regole uniformi di trasparenza e identificazione dei soggetti coinvolti, senza introdurre barriere ingiustificate all'esercizio delle attività economiche.

Il DDL Concorrenza rappresenta pertanto un'occasione per rafforzare le condizioni che consentono alla concorrenza di svilupparsi concretamente, intervenendo sulla qualità delle informazioni e sulla responsabilizzazione degli operatori che partecipano alla commercializzazione delle offerte energetiche.

OSSERVAZIONI SUL DDL CONCORRENZA 2026: LA RICONOSCIBILITÀ DEGLI INTERMEDIARI COMMERCIALI

Tra le principali criticità riscontrate nel mercato libero dell'energia, Assocompara richiama l'attenzione sulla necessità di garantire una chiara identificazione degli intermediari commerciali attraverso i quali vengono promosse e sottoscritte le offerte di fornitura.

Accanto ai venditori operano infatti comparatori, agenzie, reti di intermediazione e piattaforme digitali che possono utilizzare nomi commerciali o marchi differenti dalla propria denominazione societaria. Tale articolazione costituisce una componente importante del mercato concorrenziale, ma può rendere più difficile per il cliente finale riconoscere il soggetto con il quale ha effettivamente interagito.

Su questo tema il legislatore è recentemente intervenuto con il **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (c.d. DL Bollette), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49**, che ha introdotto disposizioni volte a rafforzare la trasparenza e la responsabilità degli operatori nella commercializzazione delle offerte energetiche.

In particolare, **l'articolo 1-ter ha modificato l'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102**, rafforzando gli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali. La disposizione prevede che i clienti ricevano in via elettronica informazioni sulla fatturazione e sulle bollette che comprendano l'indicazione dell'identità dell'intermediario attraverso il quale è stata sottoscritta la fornitura. Viene inoltre espressamente stabilito che tale informazione sia resa disponibile esclusivamente al venditore che emette la bolletta e al cliente finale, garantendo quindi la riservatezza dei dati riferiti al singolo rapporto contrattuale.

Il successivo articolo 1-quater ha inoltre rafforzato le responsabilità degli operatori in materia di correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e formulazione delle proposte contrattuali, anche quando svolte attraverso reti di vendita.

Le disposizioni introdotte dal DL Bollette rappresentano un importante passo avanti, ma lasciano aperta una questione rilevante: **l'obbligo di comunicare l'identità dell'intermediario non specifica quali elementi debbano essere indicati per consentire al consumatore di riconoscere effettivamente il soggetto con il quale ha interagito**. L'indicazione della sola denominazione o ragione sociale potrebbe infatti risultare insufficiente quando il cliente abbia conosciuto e utilizzato il servizio attraverso un nome commerciale o un marchio differente.

La riconoscibilità dell'intermediario non risponde soltanto a un'esigenza di trasparenza informativa, ma costituisce anche un presupposto essenziale per la sua responsabilizzazione rispetto alla qualità e alla correttezza dell'attività commerciale svolta. La possibilità di identificare con certezza il soggetto attraverso il quale è stata sottoscritta un'offerta consente infatti al consumatore di valutarne la professionalità, riconoscere il merito di un servizio soddisfacente e individuare l'interlocutore cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o contestazioni. Tale principio assume particolare rilevanza quando la denominazione societaria dell'intermediario non coincide con il marchio commerciale utilizzato: in questi casi, soltanto un collegamento immediato tra i due elementi consente al consumatore di ricostruire il rapporto commerciale e attribuire correttamente le responsabilità relative all'attività di intermediazione.

Per questa ragione, Assocompara ritiene opportuno che, nell'ambito del DDL Concorrenza 2026, venga introdotta una precisazione della disciplina vigente, prevedendo che l'identificazione dell'intermediario comprenda, oltre alla denominazione o ragione sociale, anche il nome commerciale o il marchio effettivamente utilizzato nei rapporti con il cliente finale, qualora diverso.

L'obiettivo è rendere concretamente efficace un obbligo informativo già previsto dal legislatore, consentendo al consumatore di riconoscere con immediatezza il soggetto attraverso il quale ha sottoscritto la fornitura. La sola indicazione di una ragione sociale non

immediatamente associabile al marchio con cui il cliente ha interagito rischierebbe infatti di vanificare la finalità della disposizione, lasciando irrisolta la difficoltà di identificare il soggetto che ha concretamente promosso o intermediato l'offerta. L'indicazione congiunta della denominazione societaria e del marchio commerciale consentirebbe, invece, di rendere effettivamente riconoscibile l'intermediario e di agevolare eventuali richieste di chiarimento o contestazioni relative all'attività svolta. A tal fine, Assocompara ritiene inoltre opportuno affidare ad ARERA la definizione di modalità uniformi, chiare e comprensibili di rappresentazione delle informazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione e delle limitazioni di accesso ai dati riferiti al singolo rapporto contrattuale.

L'intervento assume una rilevanza direttamente concorrenziale, poiché una maggiore trasparenza sull'identità degli intermediari favorisce la correttezza delle attività commerciali, la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la fiducia dei consumatori nei diversi canali di vendita e comparazione. La riconoscibilità degli operatori consente inoltre di prevenire situazioni di incertezza e opacità che possono compromettere il corretto confronto competitivo, facilitando l'individuazione dei soggetti coinvolti anche in presenza di contestazioni o possibili pratiche commerciali scorrette.

Si tratterebbe di una misura puntuale e proporzionata, che non modifica le condizioni economiche delle forniture, non introduce nuovi requisiti autorizzativi e non limita l'accesso al mercato, ma contribuisce a rafforzare la trasparenza e la qualità delle relazioni commerciali.

In una prospettiva di medio periodo, tale intervento potrebbe rappresentare il primo passo verso l'istituzione, presso ARERA, di un registro pubblico degli intermediari commerciali, finalizzato a garantirne l'identificazione univoca e una maggiore tracciabilità delle attività svolte lungo la filiera. Un sistema che consentirebbe di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la responsabilizzazione degli operatori, attraverso procedure semplici, proporzionate e non discriminatorie, senza introdurre nuovi regimi autorizzativi o barriere all'accesso al mercato.

In conclusione, Assocompara ritiene che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 costituisca un'importante occasione per completare la disciplina recentemente introdotta dal DL Bollette, attraverso un intervento mirato che renda effettivamente riconoscibile l'identità degli intermediari commerciali.

L'Associazione auspica pertanto che il Parlamento possa valutare l'introduzione di una disposizione in tal senso, rafforzando la tutela dei consumatori e favorendo condizioni di concorrenza più trasparenti, senza introdurre nuovi ostacoli all'attività economica.

****

Assocompara ringrazia il Presidente e i componenti della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati per l'attenzione riservata al presente contributo e conferma la propria disponibilità a mettere a disposizione le competenze e l'esperienza dei propri associati nell'ambito del confronto parlamentare.